



COMUNE DI BRUINO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DEHORS

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/11/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/7/2016

Depositato presso la Segreteria alla libera visione del pubblico dal 16/08/2016 al 31/08/2016

IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2016

INDICE

Art. 1 - DEFINIZIONI	2
Art. 2 - FINALITA'	3
CAPO I – CHIOSCHI	
Art. 3 - AREE E TIPOLOGIE DI SERVIZIO INDIVIDUATE PER LA COLLOCAZIONE DEI CHIOSCHI	3
Art. 4 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI -	3
Art. 5 - MODALITA' PER LE RICHIESTE	5
Art. 6 - NORME GENERALI	6
Art. 7 - SPECIFICHE TECNICHE	6
Art. 8 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI	7
Art. 9 – NORME APPLICABILI AI CHIOSCHI ESISTENTI	8
Art. 10 – DECADENZA, REVOCA E SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	8
CAPO II – DEHORS	
Art. 11 - MODALITA' PER LE RICHIESTE	9
Art. 12 - CRITERI DI COLLOCAZIONE	9
Art. 13 - NORME GENERALI	11
Art. 14 - CRITERI DI REALIZZAZIONE	11
Art. 15 - NORME TRANSITORIE	11

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato e i tratti di strada gravati di servitù di uso pubblico;

Occupazioni di suolo pubblico: quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento e quelle definite dal Regolamento di Polizia Urbana che si distinguono in:

- occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo o benefico;
- temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con l'eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo;

Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del comune di Bruino;

Chiosco: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la vendita di quotidiani e/o periodici, vendita di frutta e verdura;
- b) di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (box informazioni, biglietterie, cabine telefoniche o simili);

Dehors: l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto adiacente ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande.

Attività di commercio e somministrazione alimenti e bevande: per attività commerciali si intendono le attività autorizzate ai sensi della normativa vigente per la vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e rivendita di quotidiani e periodici.

Art. 2 – FINALITA’

L’occupazione del suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico, mediante l’installazione di chioschi e dehors è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di correttezza dell’azione amministrativa, che stabilisce in particolare:

- le aree per la collocazione dei chioschi di cui all’art. 4 e le modalità per le richieste di assegnazione delle aree di cui al successivo articolo;
- i criteri di valutazione da inserire nel bando al fine dell’attribuzione del punteggio e delle successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti.

CAPO I - CHIOSCHI

Art. 3 - AREE E TIPOLOGIE DI SERVIZIO INDIVIDUATE PER LA COLLOCAZIONE DEI CHIOSCHI

1. Area in prossimità dell’intersezione a rotatoria tra via S. Rocco e via Orbassano e a ridosso della recinzione della scuola media, da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande;
2. Area in prossimità dell’intersezione a rotatoria tra la S.P.183 (via Orbassano) e viale dei Tigli e vicino al numero civico 95, da destinare alla vendita di quotidiani e/o periodici;
3. Area in prossimità del cimitero comunale e attigua al parco giochi, da destinare alla vendita di fiori;

Art. 4 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI

1. Nel caso di assegnazione di un’area libera, ovvero di assegnazioni successive a scadenza o rinuncia di quelle precedenti, le aree vanno assegnate tramite apposito bando pubblico, con le modalità di seguito definite.
2. Il bando deve contenere almeno:
 - a. l’indicazione delle aree in cui collocare i chioschi;
 - b. la superficie e le caratteristiche delle predette aree;
 - c. i seguenti criteri di valutazione al fine dell’attribuzione del punteggio e delle successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti:
 - Criteri attinenti ai requisiti, per un massimo di 50 punti, più specificamente:
 - Anzianità di iscrizione al registro ditte per l’attività oggetto del bando:
2 punti per ogni anno di iscrizione, fino ad un massimo di 20 punti;

In caso di offerte uguali (parità di punteggio) l'assegnatario dell'area risulterà chi avrà fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di ulteriore parità verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.

- d. la tipologia del servizio in funzione delle singole aree:
 - somministrazione e vendita di alimenti e bevande;
 - vendita di fiori;
 - vendita di frutta e verdura;
 - vendita di quotidiani e/o periodici;
- e. le modalità di presentazione della domanda;
- f. le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi;
- g. la durata di concessione dell'area che dovrà essere pari a 20 anni non rinnovabili;
- h. la predisposizione o meno degli allacciamenti alle utenze nell'area interessata e la quantificazione dell'eventuale somma da corrispondere a titolo forfettario, rapportata alla fruizione dei medesimi allacciamenti per un periodo inferiore a 20 anni, da parte del precedente assegnatario;
- i. l'indicazione che la mancata osservanza degli obblighi contrattuali comporta l'automatica revoca dell'assegnazione.

3. Il bando viene approvato con determina del responsabile del servizio competente.

Art. 5 - MODALITA' PER LE RICHIESTE

L'aggiudicatario dell'area a motivo del bando espletato ai sensi del presente Regolamento deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico delle Attività produttive (S.U.A.P.) un'istanza per l'installazione del chiosco, corredata della documentazione necessaria al rilascio del Provvedimento Unico. La domanda deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel Permesso di costruire, e prima del suo rilascio, il soggetto titolare dovrà prestare apposite garanzie:

- per un importo di € 5.000 per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria comunale o con polizza fideiussoria a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco;
- per un importo di € 10.000 a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco a mezzo di polizza fideiussoria che sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

Le polizze fideiussorie suddette devono avere i seguenti requisiti: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Gli importi delle garanzie per effettuare nuove assegnazioni saranno aggiornati ogni anno secondo gli indici ISTAT.

ART. 6 – NORME GENERALI

1. La graduatoria di ciascun bando ha validità quinquennale.
2. I chioschi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi per attività di vendita di quotidiani e/o periodici (edicole), di fiori, di frutta e verdura e attività di somministrazione di alimenti e bevande; il presente regolamento non si applica ai chioschi di interesse collettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b.
3. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del Provvedimento Unico, previsto dal presente Regolamento.
4. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
 - a. E' vietata ogni forma di locazione.
 - b. Il subingresso non è consentito per i primi cinque anni di concessione (salvo decesso).
5. La concessione di occupazione di suolo pubblico può avere durata massima di venti anni. Alla scadenza la concessione decade automaticamente.
6. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.
7. I chioschi sede di vendita di quotidiani e/o periodici potranno prevedere l'abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli.

ART. 7 – SPECIFICHE TECNICHE

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
2. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
3. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
4. La superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
5. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

6. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.
7. E' consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi.
8. E' consentito l'inserimento di un elemento-segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

ART. 8 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a metri 2,70 e comunque altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00;
2. I chioschi devono essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico, a norma di legge. Tale servizio deve avere un'altezza media non inferiore a metri 2,40 e comunque altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00. In caso di chioschi adibiti a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande va garantito il servizio igienico ad uso del pubblico, con accessibilità alle persone diversamente abili;
3. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;
4. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
5. Gli esercenti dovranno dotarsi di appositi bidoni per la raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale relativo;
6. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, alla rete fognaria e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
7. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.
8. Per i chioschi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, la superficie massima di somministrazione è pari a mq. 25.

ART. 9 – NORME APPLICABILI AI CHIOSCHI ESISTENTI

1. Per i chioschi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la concessione di occupazione del suolo pubblico viene automaticamente prorogata, fino al compimento di 20 anni dalla data di stipula dell'ultima convenzione, salvo rinuncia espressa del concessionario.

2. Dal primo anno di proroga il canone viene automaticamente allineato alla somma base annua di € 30 al mq di superficie occupata, rivalutata secondo gli indici Istat a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Allo scadere del termine prorogato di cui sopra, l'area verrà assegnata mediante bando di cui al presente Regolamento e l'aggiudicatario dovrà realizzare un chiosco ex novo o, in alternativa, potrà utilizzare quello esistente, previa intesa certificata col precedente assegnatario.

ART. 10 – DECADENZA, REVOCA E SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Incorre altresì nella decadenza:

- a) per mancato pagamento di due annualità del canone di concessione;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro il termine di sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico, prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi, sulla base di richiesta adeguatamente motivata;
- c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
- d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale (autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzazione per il commercio su area pubblica, autorizzazione per la rivendita di quotidiani e/o periodici).

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.

4. Allo scadere della concessione il chiosco va rimosso e l'area va completamente liberata entro il termine di tre mesi, fatte salve l'aggiudicazione dell'area al medesimo soggetto, ovvero, entro il medesimo termine di tre mesi, la vendita della struttura al nuovo aggiudicatario, che sia già stato individuato a seguito di espletamento del bando pubblico.

5. Le opere di allacciamento alle utenze s'intendono acquisite alla disponibilità comunale dell'area oggetto di nuova concessione e s'intendono ammortizzate a seguito di fruizione ventennale da parte dell'assegnatario, che nulla potrà prendere in termini di ristoro economico. Ove una concessione abbia durata inferiore a 20 anni, anche nel caso di proroga o interruzione di concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, il nuovo assegnatario dovrà versare al Comune una cifra forfettaria, indicata nel bando e definita attraverso una stima del Comune medesimo, rapportata al numero di anni di mancata fruizione rispetto al termine ventennale. Il Comune provvederà, in seguito, a corrispondere detta cifra al precedente assegnatario, a titolo di indennizzo forfettario.

6. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito, fatta salva la vendita del chiosco al nuovo

aggiudicatario. In mancanza, vi provvede il Comune rivalendosi sulla polizza fideiussoria stipulata dal concessionario.

CAPO II - DEHORS

Art. 11 - MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. I pubblici esercizi che intendano collocare un dehors dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- in caso di dehors inserito sul suolo pubblico o su area privata gravata da servitù di uso pubblico, dovranno ottenere un'autorizzazione temporanea di occupazione, anche per periodi non continuativi; non potranno installare impianti fissi di diffusione sonora;
- in caso di dehors collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovranno assicurare una distanza minima di 1,5 mt dai confini della proprietà o dalla carreggiata, ove il dehors confini con una strada; non potranno installare impianti fissi di diffusione sonora;
- in caso di dehors chiuso dovranno, inoltre, ottenere il preventivo permesso di costruire.

2. Al fine dell'ottenimento del permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni di cui al primo comma, per la realizzazione dei soli dehors chiusi, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), in analogia alla procedura autorizzatoria dei chioschi.

3. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

4. Qualora, della struttura autorizzata, si intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali, occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione.

5. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

ART. 12 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali: dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- a) il dehors deve rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) il dehors deve essere installato garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio; non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta di una carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale;
- c) non è consentito installare dehors, o parti di esso:
 - in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;

- ove vige il divieto di sosta;
 - nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
- d) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- e) il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione;
- f) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri due o, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tale dimensione, l'intero marciapiede. Nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri due o della larghezza del marciapiede esistente;
- g) non possono essere utilizzati come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.

2. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi viene individuata la seguente griglia localizzativa per l'inserimento nel territorio:

centro storico: sono sempre ammesse sui sedimi delle aree pedonali soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con le soluzioni a struttura lignea o metallica e copertura in tela naturale o con ombrelloni in tela naturale, tutti dello stesso colore e tipologia costruttiva in armonia con il contesto cromatico del Centro Storico, per ogni singolo esercizio commerciale. Sono ammesse esclusivamente delimitazioni laterali con paraventi di h. max 1,60 da terra, con esile struttura in metallo o legno e pannello completamente trasparente in vetro antisfondamento o in policarbonato o in plexiglass.

Non sono ammesse fioriere e ulteriori chiusure, anche temporanee, in elementi di nailon o plastica.

Per pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande potranno essere ammesse tipologie uniformate per via.

I dehors dovranno avere la dimensione prospiciente l'attività non superiore alla lunghezza del prospetto del fabbricato oggetto dell' esercizio commerciale ;

rimanenti porzioni di territorio comunale ivi compresi tutti i sedimi di vie, viali o piazze perimetrali: sono ammesse soluzioni prive di copertura, ma sono anche ammesse le soluzioni con copertura con tessuto mai lucido in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti;

parchi e giardini: sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle con copertura in tessuto mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti. Possono anche essere realizzate strutture a gazebo nei parchi purché studiati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

ART. 13 – NORME GENERALI

1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors chiusi può avere durata massima di dieci anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.
3. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

ART. 14 – CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area dei dehors deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi, tenute a regola d'arte oppure da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo o legno come da esempi allegati. Potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della ~~via~~ strada o della piazza.
2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.
3. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita separata autorizzazione.
4. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
5. I dehors abbinati ai chioschi dovranno essere conformi alle medesime norme del presente Regolamento.

ART. 15 – NORME TRANSITORIE

1. I dehors regolarmente collocati sul territorio potranno essere mantenuti fino al 31.12.2017, previo rinnovo dei Nulla Osta in scadenza.